



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MINORI ISTITUZIONI E SCOPO.

Premesso che con atto rogato a ministero del notar Aldo Guerra con studio in Maiori, in data 24/8/1966, n8719 di repertorio, veniva costituita un'associazione denominata "Pro Loco Minori", con sede alla via Maggiore Garofano, e ne veniva approvato contestualmente lo statuto, allegato sotto la lettera "A" all'atto costitutivo; che lo statuto adeguato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 24 aprile 1999 è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione il 14 luglio 1999 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Salerno il 23 luglio 1999 nr. 38154. E' intenzione dell'Assemblea Generale dei soci di adeguare il predetto statuto alla vigente normativa in materia di associazioni di **"disciplina delle associazioni di promozione sociale"** **legge 7 dicembre 2000 nr. 383** Tanto premesso , si delibera: Art.1- E' costituita in Minori un'associazione denominata "Pro Loco Minori" con sede in Via Roma, 30 Art. 2 – Gli scopi che l'Associazione pro Loco Minori si propone sono: riunire tutti coloro (Enti, Associazioni, Persone Fisiche, Esercenti, Privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico di Minori. Contribuire ad organizzare turisticamente la località studiandone il miglioramento edilizio e stradale , specie nelle zone suscettibili di essere frequentate dai turisti, promuovendo l'abbellimento di piazze , strade , giardini, edifici ecc. con arredo urbano , fiori , piante ,etc; Promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature ricettive e di ristorazione di Minori (alberghi, pubblici esercizi etc); Incoraggiare ed appoggiare il miglioramento dei pubblici servizi (linee automobilistiche, servizi N.U., manutenzione strade , giardini, parcheggi, etc) al fine di facilitare il movimento turistico per rendere il soggiorno quanto più piacevole ai turisti; Vigilare lo svolgimento dei servizi locali interessati al turismo e le relative tariffe proponendo le opportune verifiche alle competenti Autorità od alle ditte esercenti i servizi medesimi; Promuovere , organizzare , incoraggiare ed appoggiare festeggiamenti, gare sportive, fiere, convegni, spettacoli pubblici, manifestazioni in genere , gite ed escursioni per attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano ; gestire campi di gioco, impianti sportivi, parcheggi o similari, promuovere e curare l'attività agonistica e sportiva di Minori . Tutelare e valorizzare le bellezze naturali , artistiche , monumentali di Minori per farle meglio conoscere ed apprezzare; Collaborare con gli Enti Turistici Istituzionali nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza di Minori e favorirne i flussi turistici incoming; Istituire uffici informazioni turistiche , di accoglienza ed

assistenza ai turisti , e svolgere attività e servizi di carattere turistico; Organizzare e coordinare commemorazioni celebrative di personaggi illustri , organizzare altresì : manifestazioni, mostre , convegni nonché cicli di conferenze di argomento turistico , artistico , culturale, costituire e gestire una biblioteca, incrementare qualsiasi genere di studio sulla vita artistica e turistica della città di Minori e della Regione Campania. Svolgere tutte quelle attività proprie delle Associazioni Pro Loco previste dalle leggi vigenti in materia;

L'Associazione Pro Loco , per tutta quanta la sua attività , non persegue alcun fine di lucro. Art .3 – I proventi con i quali l'Associazione Pro Loco di Minori provvede alla sua attività sono:

le quote sociali; gli eventuali redditi patrimoniali propri i proventi di gestione da attività permanenti ed occasionali; le eventuali donazioni, **erogazioni liberali dei soci e di terzi**; i contributi di Enti Pubblici e privati interessati al movimento turistico locale (Comune , Provincia, Regione, EPT, Comunità Montana, Associazioni varie, Albergatori, Imprese di trasporti, e privati).

f) Gli eventuali avanzi di gestione vanno reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste dell'anno successivo, senza possibilità di diverso utilizzo.

g) Le entrate devono essere compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

SOCI

Art .4 – I soci si distinguono in :

Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Onorari

L'ammissione di un nuovo socio è decisa senza obbligo di rendere nota la motivazione dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale. Possono essere Soci Ordinari tutti i residenti del Comune e tutti coloro che per motivazioni varie possano essere interessati alle attività della Pro Loco e che versano una quota sociale annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Possono essere Soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci. Non sono presi in esame domande di ammissione di nuovi soci nel periodo in cui sono già state indette le elezioni per il nuovo o rinnovo del CDA cioè dalla data di indizione fino alla data fissata per le elezioni. Le decisioni del Consiglio di cui al presente comma sono definitive ed inappellabili. L'età utile per iscriversi alla Pro Loco è fissata in anni 18.

Art .5 – I soci ordinari : a) partecipano alle Assemblee generali con diritto di discussione e voto purché in regola con il versamento della quota sociale. b) eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione e Revisori dei Conti, e sono eleggibili alle cariche sociali. c) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco. d) ricevere la

tessera della Pro Loco e) frequentare i locali della sede sociale f) ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco UNPLI in occasione delle attività promosse o/e organizzate dalla Pro Loco stessa. g) i soci hanno il dovere di : - rispettare lo statuto ed il regolamento della Pro Loco - versare nei termini, entro l'anno solare, la quota sociale - non operare in concorrenza con le attività della Pro Loco Art .6 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni oppure per esclusione a causa di accertata morosità o indegnità. Il Consiglio dichiara escluso per morosità il socio che non abbia provveduto, anche se non invitato, al pagamento della quota sociale entro il termine dell'anno in corso. L'esclusione per indegnità viene decisa dall'Assemblea dei soci con deliberazione motivata adottata a maggioranza. Non esistono soci di diritto o membri di diritto nel Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art .7 – Gli organi dell'Associazione Pro Loco Minori sono:

L'Assemblea dei soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente ; Il Segretario Il Tesoriere Il collegio dei Revisori dei Conti **Tutte le cariche sono gratuite**

Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci onorari, sostenitori e ordinari sono convocati dal Consiglio almeno una volta all'anno in Assemblea Generale Ordinaria e tutte le volte che occorre in Assemblea Generale Straordinaria. L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata almeno da due terzi dei soci ordinari. Per poter partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale il socio dovrà essere in regola con il pagamento delle quote sociali, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa. Affinché l'Assemblea sia validamente costituita in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, un'ora dopo, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art .9 – La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato sia ai soci che ai Revisori dei Conti al proprio domicilio, e con manifesto affisso all'esterno della sede ed all'Albo del Comune di Minori almeno dieci giorni prima della data prevista di effettuazione dell'Assemblea. Gli avvisi ed il manifesto devono contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione anche all'EPT di Salerno, che potrà inviare un proprio rappresentante. L'Assemblea che elegge i membri della CDA e quella convocata dai Revisori dei Conti a mente dell'art . 22 ultimo comma , sarà presieduta dal socio più anziano di età .

Art .10 –L'Assemblea elegge con votazione segreta :

i membri del Consiglio di Amministrazione scegliendoli fra i soci ordinari; I revisori dei Conti,

delibera : sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria , sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo Statuto della Pro Loco sull'esclusione per indegnità dei Soci e su ogni

altra proposta del Consiglio. Ciascun socio ordinario ha diritto nell'Assemblea ad un voto e può rappresentare per delega un solo socio ordinario. Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei Soci, in caso di parità di voti è decisivo quello del Presidente. Alle operazioni elettorali indette per l'elezione dei membri del consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, possono esprimere il loro voto i soci ordinari, in regola con le quote sociali, le relative deliberazioni e risultati devono essere inviati all'EPT di Salerno, che provvederà a ratificarli. Qualora l'EPT di Salerno, nel termine suddetto richieda notizie, documenti e chiarimenti il termine suddetto rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dell'invio dei documenti richiesti o delle controdeduzioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art .11 – L'Associazione Pro Loco Minori è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con votazione personale e segreta, concedendo la propria preferenza su schede vidimate dai componenti del seggio elettorale, per complessive n 10 preferenze. Nel caso venissero espresse preferenze in eccesso, quelle successive alla n. 10 si avranno per non apposte. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso di membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ordine delle preferenze e a parità di voti, s'intende eletto il più anziano d'età. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Agli stessi, però, debbono essere rimborsate le spese sostenute in relazione al mandato loro affidato.

Art .12 – Il Consiglio di Amministrazione è organo deliberativo e gli è demandato di provvedere:

alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull'attività svolta; allo studio dei problemi locali; all'esame ed alla delibera delle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi; all'assunzione di eventuali impiegati dell'Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni; a deliberare sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei soci; in caso di assoluta necessità ed urgenza, delibera anche su argomenti riservati all'Assemblea dei soci, salvo a sottoporre a ratifica le relative deliberazioni alla prima riunione utile. Membri "collaboratori" possono essere delegati dal Consiglio stesso ad occuparsi dei vari settori della Pro Loco, settori precisati all'atto del conferimento dell'incarico. Spetta al Consigliere delegato nell'ambito del proprio settore procedere all'approntamento dei relativi programmi, curare l'organizzazione del settore, firmare con l'obbligo di renderne conto al Tesoriere ed al Consiglio tutti i documenti amministrativi e contabili attinenti al proprio settore, fare insomma tutto quanto è necessario per la migliore realizzazione di ogni iniziativa nell'ambito del settore stesso. Un altro membro del Consiglio sarà investito dal Consiglio medesimo delle

funzioni di Tesoriere . Il Tesoriere cura la gestione dell'Associazione, incassa le quote sociali , provvede al pagamento , previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione da qualsiasi Ente Pubblico o privato, nonché da privati stessi. Con firma congiunta a quella del Presidente, può prelevare somme dell'Associazione depositate presso Istituti bancari o dal c/c postale, può insomma fare tutto quanto gli deriva dall'incarico con espresso obbligo di rendere in qualsiasi momento rendiconto al Presidente o al Consiglio di Amministrazione . Egli è responsabile degli atti contabili dell'Associazione.

Art.13 – Sono soggette alla ratifica dell'EPT di Salerno le deliberazioni relative alle nomine del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni soggette a ratifica dovranno essere inviate all'EPT entro dieci giorni dalla loro adozione. All'EPT di Salerno vanno inoltre , trasmessi entro il primo quadrimestre il bilancio preventivo dell'esercizio dell'anno in corso ed il conto consuntivo dell'anno precedente, con le relative relazioni. Art 14 –Il Consiglio si riunisce almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata almeno da quattro dei suoi membri per specifici motivi. Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio dei consiglieri , almeno cinque giorni prima della data di convocazione , e nei casi di urgenza almeno 48 ore prima , e devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Per la validità delle riunioni del consiglio occorre che intervenga almeno la metà più uno dei componenti. Dopo due assenze continuate non giustificate, il componente del Consiglio è considerato dimissionario e si provvede a sostituirlo a mente del secondo comma dell'art 11 del presente statuto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti è decisivo quello del Presidente.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art 15 – Il Presidente è nominato dal Consiglio che lo sceglie tra i propri membri. La nomina del Presidente va comunicata all'EPT di Salerno a norma del 1 comma dell'art. 13. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio, presiede l'Assemblea ed è assistito da un segretario che deve essere persona estranea al Consiglio stesso. Il segretario le cui funzioni sono assolutamente gratuite, deve essere scelto dal Presidente tra i soci ordinari. Il suo mandato è limitato nel tempo a quello in cui dura in carica il Presidente che lo ha prescelto. Il Presidente può però, in qualsiasi momento, provvedere a sostituirlo e suo insindacabile giudizio. Il Presidente può richiedere, a nome della Pro Loco, uno scoperto di conto corrente dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo per far fronte alle spese di gestione ordinarie e straordinarie dell'Associazione. Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea , redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici

VICE PRESIDENTE

Art 16 – Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ed in

caso di dimissioni del Presidente medesimo fino a nuova nomina . La carica di Vice Presidente è incompatibile con quella di Consigliere delegato ad uno dei settori della Pro Loco e con quella di Tesoriere. Al Vice Presidente è affidato , fra l'altro, l'andamento della Sede Sociale, la cura dei beni mobili dell'Associazione, nonché la relazione con i Soci.

LIBRI E REGISTRI

ART 17 – L'Associazione Pro Loco Minori deve istituire e tenere aggiornati i seguenti registri:

libro dei soci; registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; registro delle deliberazioni del Consiglio; registro cronologico per il protocollo della corrispondenza ; libro inventari del patrimonio; giornale di cassa libri mastri delle entrate e delle uscite libro per il Collegio dei Revisori dei Conti.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti, numerati ed archiviati. Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri e dei verbali di cui al presente articolo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art 18 – Il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale è effettuato dal Consiglio dei Revisori dei Conti che vigila sull'osservanza dello Statuto. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti con votazione segreta e personale dall'Assemblea dei soci che li sceglie fra i soci ed i non soci, esclusi gli onorari , i benemeriti ed i sostenitori ed i consiglieri in carica . I due supplenti sono pure eletti dall'Assemblea con le stesse modalità . Art 19 – Non possono essere eletti alla carica di revisori dei conti e, se eletti , decadono dall'Ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi ,i parenti e gli affini dei consiglieri fino al quarto grado.

Art 20 – I componenti del Collegio dei Revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Presidente del Collegio è di diritto quello che nell'elezione ha riportato il maggior numero di voti , il più anziano di età. Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio annuale entro il 20 febbraio di ogni anno.

Controlla la regolare tenuta della contabilità sociale e vigila sull'osservanza dello statuto. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, alle quali eventualmente parteciperanno senza diritto di voto. E' altresì obbligato a riferirne al Consiglio di Amministrazione e, se del caso, può chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale dei soci. Ai Revisori dei Conti non è dovuto alcun compenso.

VARIE

Art.21– Sia nelle riunioni dell'assemblea dei soci che in quelle del Consiglio non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che non vi sia l'unanimità dei presenti che ne dichiarino l'urgenza chiedendone l'immediata

trattazione. I soci ed i consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione determinati argomenti debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno.

Art.22 – Qualsiasi modifica allo statuto dovrà essere deliberato dall'assemblea Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, se l'Assemblea è costituita con almeno il 30 % del totale dei soci iscritti. Art. 22 bis - Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con provvedimento motivato dall'EPT di Salerno per irregolarità persistenti nell'Amministrazione dell'Associazione o nel caso di manifesta impossibilità di funzionare. In caso di scioglimento l'EPT provvederà alla nomina di un Commissario straordinario cui saranno attribuiti i poteri spettanti al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione. La durata della nomina del Commissario straordinario è fissata in tre mesi prorogabili, per giustificati motivi una sola volta per altri tre mesi. Art. 22 ter - Lo scioglimento dell'Associazione Pro Loco Minori dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale dei soci con il voto di almeno tre quarti dei soci. In tal caso l'eventuale residuo attivo patrimoniale sarà destinato ad una istituzione turistica locale, o allo Stato o al Comune o all'EPT o ad un Ente assistenziale locale o altro Ente senza scopo di lucro operante ai fini di utilità sociale, secondo il voto dell'Assemblea.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.23– La Pro Loco:

- a) aderisce facoltativamente all'UNPLI, al Comitato Provinciale e Regionale delle Pro Loco nel rispetto dello statuto e delle normative UNPLI.
- b) non può in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati , anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse c) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del Codice Civile Art 24 – Il presente statuto dell'Associazione Pro Loco Minori e le sue eventuali modifiche saranno sottoposti agli enti di controllo previsti dalle norme vigenti

Minori, 1 dicembre 2007

Il Presidente

Giuseppe Apicella